

## Determina del Direttore Generale

### asset.dge-DD26.178 del 05/05/2026

del registro delle determine

**OGGETTO:** Accordo Quadro, ex art. 15 Legge n. 241/1990, tra l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA) e l’Agenzia Regionale Strategia per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) per la realizzazione e la conduzione di collaborazioni istituzionali volte alla tutela e alla sicurezza dell’ambiente– Presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione.

**l’anno 2026 giorno 05 del mese di maggio, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio - ASSET, in via G. Gentile, n. 52**

**l’ing. Raffaele Sannicandro, in qualità di Direttore Generale dell’A.S.S.E.T.**

- VISTA** la Legge della Regione Puglia 2 novembre 2017, n. 41, rubricata “*Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.)*” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n. 1 del 10/01/2018, con la quale l’Agenzia, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli dell’AREM;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019, con la quale l’ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET e le successive D.G.R. n. 1604 del 21/11/2022 e D.G.R. n. 1775 del 30/11/2022, relative alla proroga dell’incarico di Direttore Generale dell’ASSET in favore dell’Ing. Raffaele Sannicandro;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 321 del 15/07/2024, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.58 del 18/07/2024, di conferma dell’ing. Raffaele Sannicandro come Direttore Generale dell’A.S.S.E.T.;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.225 del 25/02/2020, con la quale è stata approvata la “*Struttura organizzativa e dotazione organica*” dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.)”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli*

*obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;*

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., e il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n. 403 del 30/12/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025 e il bilancio pluriennale di previsione 2025-2027;
- VISTA** la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n. 418 del 23/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2026 e il bilancio pluriennale di previsione 2026-2028;
- VISTO** il PIAO dell’ASSET per il triennio 2026-2028, approvato con determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 53/2026 del 30/01/2026;

**Premesso che:**

- l’art. 15 della Legge n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 7, comma 4, del nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recependo il principio di auto organizzazione amministrativa, sancito nell’art. 2 della direttiva 2014/23/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando le finalità di collaborazione perseguono l’interesse pubblico, ovvero il miglioramento dei servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere e che non svolgano tali servizi sul mercato aperto; pertanto, le convenzioni tra Pubbliche Amministrazioni, ex art. 15 della Legge n.241/1990, esulano dal codice dei contratti;
- la Regione Puglia intende favorire e accelerare i processi di riqualificazione ambientale e sociale in puglia, particolarmente nelle città con rilevanti criticità economiche ed ambientabili attraverso un percorso di panificazione strategica;
- l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA), è un organo tecnico della Regione puglia preposto all’esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività;
- ARPA Puglia promuove, sviluppa e realizza – anche in collaborazione con altri enti pubblici operanti nel settore – le iniziative di ricerca di base e applicata sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio ambientale, sul corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di tutela dell’ecosistema, oltre ad occuparsi di attività di studio e ricerca;
- ARPA Puglia formula, altresì, proposte e pareri sulle normative e specifiche tecniche sui limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, sugli standards di qualità dell’aria, delle risorse idriche e del suolo, sullo smaltimento dei rifiuti, nonché sulle metodologie per il rilevamento dello stato dell’ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e i fattori di rischio e sugli interventi

per la tutela, il risanamento ed il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;

- l'ASSET, istituita con Legge Regionale n. 41/2017, è un organismo tecnico - operativo cui la legge ha assegnato il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia ovvero la programmazione, la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi socio-ambientali;
- l'art. 2, comma 5, della succitata L.R. n.41/2017 dispone che l'ASSET può instaurare, sulla base di appositi Convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie;
- entrambe le Agenzie costituiscono organi tecnici dell'Amministrazione regionale e sono dotate di personalità giuridica di diritto pubblico;
- le Parti intendono instaurare accordi di collaborazione volti a perseguire interessi comuni nell'ambito della salvaguardia delle condizioni ambientali, soprattutto in funzione della tutela della salute dei cittadini e della collettività;
- le due amministrazioni pubbliche partecipanti non esercitano sul libero mercato le attività oggetto della cooperazione e, in particolare, l'ASSET non fornisce beni o servizi a titolo oneroso sul mercato;
- ARPA Puglia ed ASSET, con il presente accordo, intendono formalizzare l'interesse a collaborare ed integrare le rispettive competenze al fine di contribuire allo sviluppo di attività in materia ambientale - ciascuna nei propri ambiti di intervento – integrando, altresì, le rispettive competenze e dotazioni - costituite da risorse umane e strumentali riconducibili a ciascun ente – per l'espletamento delle attività di cui agli accordi attuativi.
- è reciproco interesse delle Parti, in relazione all'oggetto della Convenzione collaborare, nel rispetto della propria autonomia; pertanto, tale condivisione di intenti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della Legge n.241/1990;

#### Considerato che:

- in data 30/03/2026 è stato sottoscritto l'Accordo quadro ex art. 15 per la realizzazione e la conduzione di collaborazioni istituzionali volte alla tutela e alla sicurezza dell'ambiente, acquisito al Repertorio Asset n. 69/2026 del 02/04/2026;
- Il suddetto accordo avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, ed è prorogabile;
- si rende dunque necessario procedere alla presa d'atto dell'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo Quadro;

#### Dato atto che:

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'ASSET;
- la pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 e dal D.lgs. n. 33/2023 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel

rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;
- la presente determina è stata sottoposta *ex ante* a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.D.G. n. 408 del 23/09/2022 "Approvazione del Piano sulla situazione del personale ASSET e parità di genere (GEP) 2022-2024. L'impatto di genere stimato è: neutro;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i., come aggiunto dall'art. 1, comma 41, L. 190/2012, non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento.

***Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ritenuto di dover provvedere nel merito***

#### **DETERMINA**

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;
- di prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo Quadro ex art. 15 Legge n. 241/1990 tra l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e l'Agenzia Regionale Strategia per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) per la realizzazione e la conduzione di collaborazioni istituzionali volte alla tutela e alla sicurezza dell'ambientale, allegata al presente provvedimento, acquisita al Rep. ASSET n. 69/2026 del 02/04/2026 e pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ASSET;
- di notificare copia del presente provvedimento al Responsabile unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'ASSET e alla Struttura Amministrazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'ASSET <http://asset.regione.puglia.it>, ai sensi della normativa vigente;
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

---

Si attesta:

- l'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento;
- la regolarità tecnica e la correttezza del procedimento in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate.

il funzionario istruttore  
avv. Caterina Montrone

E.Q. "Affari legali"  
avv. Antonella Caruso

Il Direttore Generale  
Ing. Raffaele Sannicandro

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'ASSET nelle pagine del sito <http://asset.regione.puglia.it> per quindici giorni consecutivi. E' redatto unicamente come documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata, e sarà inviato al sistema di Conservazione di InnovaPuglia S.p.A. in attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, del CAD.

il responsabile dell'albo online



PUGLIA



REP. 69-26  
del 02/04/2026

## ACCORDO QUADRO EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990

per la realizzazione e la conduzione di collaborazioni istituzionali volte alla tutela e alla sicurezza dell'ambiente

TRA

**ARPA** (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente) – Puglia, P.IVA 05830420724, rappresentata dal Direttore Generale Avv. Vito BRUNO, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Agenzia in Corso Trieste n. 27 a Bari, di seguito denominata "ARPA";

E

**ASSET** (Agenzia Regionale Strategia per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio), con sede in Bari, via G. Gentile, n. 52 (codice fiscale 93485840727), rappresentata dall'Ing. Raffaele SANNICANDRO, nella sua qualità di Direttore Generale dell'ASSET;

Nell'insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le "Parti"

### Premesso che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 7, comma 4, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici", stabilisce che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
  - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
  - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le Parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
  - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non sia finalizzato esclusivamente alla realizzazione della missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
  - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- la Regione Puglia intende favorire e accelerare i processi di riqualificazione ambientale e sociale in Puglia, particolarmente nelle città con rilevanti criticità economiche ed ambientali, attraverso un percorso di pianificazione strategica;
- l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA) Puglia, è Organo Tecnico della Regione Puglia, istituito e disciplinato con Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 6, così come modificata dalla Legge Regionale 4 ottobre 2006, n. 27; l'ARPA è preposta all'esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, come individuate dall'art. 4 della legge istitutiva, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività;

- ARPA Puglia, secondo quanto stabilito dall'art. 4 L.R. n. 6/1999, così come modificato dalla L.R. n. 27/2006, promuove, sviluppa e realizza, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti nel settore, le iniziative di ricerca di base e applicata sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio ambientale, sul corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di tutela dell'ecosistema, oltre ad occuparsi di attività di studio e ricerca; ;
- ARPA Puglia formula proposte e pareri sulle normative e specifiche tecniche sui limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, sugli *standards* di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo, sullo smaltimento dei rifiuti, nonché sulle metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento dei fattori di rischio e sugli interventi per la tutela, il risanamento ed il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;
- L'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41, recante *"Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio"*, è un organismo tecnico – operativo che opera a supporto della Regione e di altre pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- l'art. 2, comma 5, della Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 dispone che l'ASSET può instaurare, sulla base di apposite convenzioni - nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro con la quale la Giunta regionale individua e attribuisce specifici compiti all'Agenzia - rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti previsti dalla legge e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;

#### Considerato che:

- Entrambe le Agenzie costituiscono organi tecnici dell'amministrazione regionale e sono dotate di personalità giuridica di diritto pubblico;
- Le Parti intendono ancora instaurare accordi di collaborazione volti a perseguire interessi comuni nell'ambito della salvaguardia delle condizioni ambientali, soprattutto in funzione della tutela della salute dei cittadini e della collettività;
- le due amministrazioni pubbliche partecipanti non esercitano sul libero mercato le attività oggetto della cooperazione e, in particolare, l'ASSET non fornisce beni o servizi a titolo oneroso sul mercato;
- ARPA Puglia e ASSET, per il tramite del presente Accordo, intendono formalizzare l'interesse a collaborare e così integrare le rispettive competenze al fine di contribuire allo sviluppo di attività in materia ambientale, ciascuna nei propri ambiti di intervento;
- le Amministrazioni, con il presente accordo, ritengono opportuno integrare le rispettive competenze e dotazioni -costituite da risorse umane e strumentali riconducibili a ciascun ente- per l'espletamento delle attività di cui agli accordi attuativi;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 - Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione tra amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, finalizzata a garantire che

i servizi pubblici di rispettiva competenza siano prestati nell'ottica del conseguimento degli obiettivi comuni.

2. Al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, le Parti riconoscono l'interesse comune a supportare lo sviluppo di iniziative e progettualità, in particolare nell'ambito della protezione ambientale e dello sviluppo sostenibile, mediante la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati nelle premesse, che si attueranno concretamente tramite specifici Accordi attuativi.
3. Qualora se ne ravvisi la necessità, ciascuna Parte potrà coinvolgere soggetti terzi o istituzioni universitarie per lo svolgimento delle attività proprie, oggetto dei singoli Accordi attuativi, che in ogni caso richiameranno il presente Accordo.

### **Art. 2 – Oggetto della collaborazione**

1. Con il presente atto, ASSET e ARPA Puglia intendono operare congiuntamente, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, recante "*Accordi tra Pubbliche Amministrazioni*", e si impegnano a instaurare un rapporto di collaborazione per la corretta esecuzione degli interventi volti alla tutela dell'ambiente, ciascuno secondo le rispettive competenze.
2. L'ASSET e l'ARPA Puglia intendono instaurare un rapporto di collaborazione tecnico-scientifica su temi di comune interesse, individuati prioritariamente nella tutela degli ambienti naturali, con specifico riguardo alle opere di bonifica ambientale, della gestione del territorio e della prevenzione dei georischi (idrologico, sismico ed ambientale), della progettazione e gestione delle opere pubbliche, infrastrutturali e puntuali, concernenti le reti di trasporto, le reti idriche e gli impianti di depurazione, gli impianti di produzione energetica e le reti di distribuzione, le infrastrutture digitali e i sistemi informatici innovativi. Tra le Parti verranno perseguiti obiettivi di collaborazione, consulenza e applicazione dei risultati, al fine di sviluppare e definire, con intese operative, modalità e forme di attuazione del presente accordo. In particolare detta collaborazione tra le Parti sarà finalizzata, a mezzo di accordi attuativi successivi, alla realizzazione dei seguenti obiettivi/attività:
  - elaborazione di banche dati relative a dati ambientali;
  - supporto nell'esecuzione dei progetti di bonifica e messa in sicurezza ambientale;
  - attività di laboratorio per l'esecuzione di analisi chimico-fisiche;
  - attività di controllo sulla corretta esecuzione dei piani di caratterizzazione ambientale;
  - attività di controanalisi per controllo sullo stato di contaminazione delle matrici ambientali;
  - Attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione ambientale.
3. In particolare le Parti mettono a disposizione, reciprocamente, competenze e personale nel settore oggetto del presente accordo. Tali attività potranno altresì essere interpretate in maniera cooperativa e convenzionale.

### **Art. 3 – Attuazione dell'Accordo di collaborazione**

1. Le Parti, a seguito di specifica richiesta di attivazione di Accordi attuativi, trasmetteranno una nota informativa con indicazione dei tempi necessari e la stima presuntiva delle spese da ristorare, nonché delle informazioni necessarie per pianificare le attività. In tal caso, le Parti dovranno predisporre un apposito Accordo attuativo, contenente le condizioni integrative rispetto a quelle previste nel presente Accordo.

2. Gli Accordi attuativi saranno sottoscritti dai Legali Rappresentanti e dai rispettivi Responsabili dell'Accordo.

#### **Art. 4 – Durata dell'Accordo**

1. Le attività oggetto del presente Accordo, a partire dalla data di sottoscrizione e salvo motivi di forza maggiore -ricorsi, mancanza di documentazione, imprevisti relativi allo stato di fatto dei relativi interventi- saranno realizzate secondo una tempistica che tenga conto dei tempi procedurali e dei tempi tecnici progettuali, concordati di volta in volta tra le Parti.
2. L'Accordo, ad ogni modo, ha una durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale del presente documento, ed è rinnovabile.
3. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato di comune accordo tra i sottoscrittori del documento anche tramite la stipula di appositi atti aggiuntivi al fine di completare le attività avviate.

#### **Art. 5 – Impegni tra le Parti**

1. Per lo svolgimento delle attività di collaborazione previste all'art. 2 del presente Accordo, ARPA Puglia si impegna:
  - Ad individuare un Responsabile dell'Accordo attuativo che si occuperà della corretta esecuzione delle attività individuate;
  - Supportare ASSET attraverso le competenze tecniche e professionali proprie della struttura di ARPA Puglia, ai fini del regolare andamento delle attività programmate;
  - A comunicare qualsiasi cambiamento nell'iter delle attività, nella composizione del gruppo di lavoro o nelle risorse impiegate;
  - A rispettare le tempistiche indicate all'interno degli Accordi attuativi;
  - A mettere a disposizione, ove necessario e concordato nei predetti Accordi, la strumentazione presente nei laboratori di ARPA Puglia sotto la supervisione di personale esperto, qualora le attività individuate lo richiedano.
2. ASSET si impegna:
  - Ad individuare il gruppo di lavoro, con indicazione di un Responsabile Scientifico, che si occuperà dello svolgimento delle attività;
  - A coordinare le attività propedeutiche alle attività richieste e a comunicare al Responsabile Scientifico qualsiasi cambiamento;
  - A rispettare le tempistiche indicate all'interno degli Accordi attuativi;
  - A fornire tutto il materiale necessario al corretto proseguo delle attività previste;
  - A mettere a disposizione i locali dell'Agenzia per riunioni di coordinamento
3. Le Parti collaboreranno, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità, all'attuazione e all'esecuzione delle attività previste nell'ambito degli Accordi attuativi, assicurando un costante scambio di informazioni e un coordinamento efficace al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi comuni.

#### **Art. 6 – Sicurezza, accesso alle strutture ed utilizzo delle attrezzature**

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

2. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

#### **Art. 7 – Ristoro delle spese sostenute**

1. I movimenti finanziari tra le due amministrazioni pubbliche che sottoscrivono il presente Accordo si configurano solo come ristoro delle spese effettivamente sostenute e non come corrispettivo o compenso per i servizi resi.
2. I ristori saranno calcolati per ciascuna singola attività di collaborazione, e dettagliati nell'ambito dei rispettivi Accordi Attuativi che saranno siglati tra le Parti o nelle richieste di attivazione del presente Accordo, comprensivi di una stima dei costi e delle modalità di rimborso.

#### **Art. 8 – Controversie**

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l'intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia.

#### **Art. 9 – Diritto di recesso**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente per giustificati motivi.
2. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di almeno 30 giorni.

#### **Art. 10 - Trattamento dei dati**

1. Le Parti si impegnano a rispettare il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
2. Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, assumendo pertanto la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ai sensi dell'art. 4, n. 7 del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

#### **Art. 11 - Norme finali**

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente accordo, si rinvia alla vigente normativa di settore, comunitaria, nazionale e regionale, ivi inclusa la disciplina di cui al D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. in materia di contratti pubblici.
2. Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente atto e/o che comunque si rendessero necessarie per gli adempimenti di cui al presente accordo, sia in sede amministrativa che

in sede contenziosa, le Parti eleggono domicilio presso la propria sede legale, come indicata in epigrafe. Eventuali variazioni del domicilio eletto non preventivamente comunicate all'altra Parte per posta certificata, non saranno opponibili, anche se diversamente conosciute

3. Il presente Accordo viene sottoscritto mediante firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. La sua efficacia decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale. Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che l'Accordo è da considerarsi esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e s.m.i., trattandosi di convenzione tra Enti Pubblici. Eventuali oneri e spese di registrazione saranno posti a carico di entrambe le Parti nella misura del 50%. Tutte le comunicazioni relative alla Convenzione saranno effettuate con efficacia liberatoria per le Parti ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per ARPA Puglia: [dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

- per l'Agenzia regionale ASSET: [asset@pec.rupar.puglia.it](mailto:asset@pec.rupar.puglia.it)

Il presente Accordo di collaborazione tra amministrazioni pubbliche viene sottoscritto contestualmente dai Legali Rappresentanti dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio e dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Letto, confermato e sottoscritto. Ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale.

Il Direttore Generale di ARPA

Avv. Vito BRUNO



Vito Bruno  
30.03.2026  
11:14:45  
GMT+02:00

RAFFAELE  
SANNICANDRO  
26.03.2026  
19:08:10  
GMT+01:00

Il Direttore Generale di ASSET

Ing. Raffaele SANNICANDRO

